



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
ANCONA 23 marzo 2018



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DEONTOLOGIA

Complesso dei doveri e delle norme etico sociali che regolano l'esercizio di determinate professioni.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

ETICA

Dottrina o indagine speculativa intorno al comportamento pratico dell'uomo di fronte ai due concetti del bene e del male”.

in greco ethos, da cui deriva il termine etica, significa "costume",
"consuetudine"

(i medesimi significati si ritrovano nel latino mos, moris, da cui deriva invece il termine morale).




CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI



Quando parliamo di etica (o di morale) facciamo, allora, riferimento al costume e più ampiamente al nostro modo di agire, di comportarci, alle scelte che quotidianamente compiamo, in modo più o meno consapevole.

In senso stretto, con etica e con morale intendiamo un insieme di criteri, di valori, di norme, in base ai quali orientiamo il nostro agire.

Ogni persona è soggetto individuale ma anche relativo perché relazionata e dunque il suo agire etico sarà libero, autonomo, indipendente ma responsabile.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

l'etica della responsabilità del professionista si definisce e si conforma solo in un'ottica di progresso sociale.

E' progresso autentico quello che contribuisce a rendere l'uomo più maturo spiritualmente, più cosciente nella sua dignità: un uomo che vuole conoscere il "perché" delle cose (dunque anche il perché di un limite, il perché di una sconfitta) e non soltanto il "come" di esse".

Ecco quindi un interrogativo etico che possa essere conclusione condivisibile per il dottore agronomo che opera nello spirito di ricercare gli obiettivi di responsabilità della professione: **egli deve chiedersi non solo come si fa, caratteristica comune a tutte le professioni tecniche, ma anche ed a maggior ragione, perché si fa.**




CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI



Dalla consapevolezza del proprio ruolo sociale scaturisce la necessità di un insieme di regole cui sottomettere l'attività del dottore agronomo ovvero il Codice deontologico.

Il fine dell'azione del professionista dottore agronomo e dottore forestale diventa perciò il dovere (Zweck der zugleich Pflicht is : Fine che è al tempo stesso un dovere. Concetto Kantiano già espresso nella Metafisica dei costumi dove coercizione e libertà si fondono insieme)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

La ricerca dell'identità della professione di
dottore agronomo e dottore forestale è stata
attuata tramite principi etici definiti nel

Codice Deontologico

e nella

Carta universale dell'agronomo

(expo 2015)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Regolamento 2/2013 -

**Codice di deontologia per l'esercizio della attività
professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali**

**Approvato dal Consiglio dell'Ordine Nazionale
con Delibera n.185 del 13 giugno 2013**

PRINCIPI GENERALI

- coscienza, obiettività, competenza ed etica; libertà ed indipendenza professionale
- Nessuna discriminazione di religione, razza, nazionalità, ideologia politica, sesso e classe sociale.
- dignità e decoro professionale anche al di fuori dell'esercizio della professione,
- Rispetto del segreto professionale
- dovere del continuo aggiornamento professionale
- Dovere di risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della professione (copertura assicurativa)



NUOVO CODICE DEONTOLOGICO (2013)

- Evidenzia la funzione sociale della professione
- pone i principi nel quadro costituzionale
- mette la LEGALITA' tra i doveri del professionista
- Recepisce i comportamenti imposti dalla Riforma la cui inosservanza comporta violazione deontologica ex Lege
- Recepisce le società tra i soggetti all'obbligo definendo i comportamenti sanzionabili
- Estende la vigilanza a tutti gli iscritti



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

LA FUNZIONE SOCIALE DELLA PROFESSIONE
VIENE DEFINITA DAI PRINCIPI ELENCATI ALL'ART.4



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 4 - principi

Gli iscritti all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell'attività professionale e della rappresentanza istituzionale ordinistica improntano la loro azione al rispetto dei seguenti principi :

- concorrere allo sviluppo integrato e sostenibile attraverso una pianificazione e progettazione compatibile con la **salvaguardia della biodiversità** e con l'uso razionale delle risorse naturali **e del territorio**;
- perseguire nella pianificazione e progettazione delle produzioni agroalimentari e non, zootecniche e forestali l'uso delle **migliori tecniche** disponibili;
- promuovere e sviluppare la **ricerca e l'innovazione** nei sistemi agroalimentari, zootecnici e forestali;
- garantire e promuovere la qualità degli alimenti ad uso zootecnico e il **benessere animale**;



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 4 - principi

- garantire la sicurezza e promuovere la qualità dei prodotti agroalimentari a tutela del sistema delle imprese e della salute e benessere del consumatore;
- promuovere l'uso razionale delle risorse agroalimentari riducendo gli sprechi;
- promuovere e valorizzare i paesaggi e le culture delle comunità rurali;
- qualificare e valorizzare gli ecosistemi urbani e lo sviluppo del patrimonio vegetale e animale e della biodiversità;
- promuovere la diffusione di buone pratiche agricole per migliorare l'approvvigionamento agroalimentare delle popolazioni delle aree in ritardo di sviluppo;
- promuovere la cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI



RICHIAMO AL QUADRO COSTITUZIONALE PER SALUTE, PAESAGGIO E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

ART. 5 - FONDAMENTA DELLA PROFESSIONE

1. La professione di Dottore Agronomo e di Dottore Forestale è esercitata per interesse pubblico a difesa dei principi degli articoli 9 e 32 della Costituzione della Repubblica italiana e dell'art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

SEZIONE II - DOVERI GENERALI

ART. 6 - LEGALITÀ

1. L'iscritto all'Albo esercita la propria attività nel rispetto delle Leggi dello Stato e dei principi dell'ordinamento nazionale e sovranazionale e impronta la sua azione ai principi di autonomia professionale, di personalità della prestazione, di responsabilità, di decoro della professione, di competenza e trasparenza.



ART. 9 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. L'iscritto risponde dei danni cagionati nell'esercizio della professione. L'iscritto ha l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale compreso le attività di custodia di documenti e valori. L'iscritto è disciplinarmente responsabile anche per i propri collaboratori e dipendenti e per tutte le persone che cooperano nello svolgimento della propria attività professionale e che siano da lui coordinate.

2. L'esercizio di attività professionale in assenza di idonea copertura assicurativa costituisce illecito disciplinare e come tale è sanzionato.



ART. 13 - FORMAZIONE CONTINUA

1. L'iscritto all'Albo, sia singolo, associato o socio, ha il dovere di aggiornarsi costantemente e per tutto il tempo in cui manterrà il proprio status professionale, al fine di garantire un elevato livello qualitativo alla propria attività.
2. Il mancato adempimento dell'obbligo di formazione continua costituisce un illecito disciplinare e come tale è sanzionato



ART. 14 - TRASPARENZA

Al fine di garantire la trasparenza contrattuale, l'informativa al cliente deve essere redatta secondo correttezza e verità con dettaglio riguardo all'attività da svolgere, ai risultati perseguibili e ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico, adottando modelli e criteri simbolici compatibili con il principio della personalità della prestazione professionale ed evitando il ricorso a espressioni enfatiche, laudative o denigratorie di tipo suggestivo.



ART. 15 - UTILIZZO DEL TITOLO PROFESSIONALE

1. Il titolo professionale costituisce il primo e fondamentale aspetto di identità, necessario a identificare l'appartenenza alla professione. Il titolo professionale deve essere usato sempre per esteso e non può essere oggetto di abbreviazioni che inducano ambiguità interpretative.
2. La società professionale iscritta all'Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nel preventivo di accettazione dell'incarico specifica i termini dell'iscrizione ed i nominativi dei soci iscritti che svolgeranno l'incarico. La denominazione sociale, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.
3. Costituisce violazione deontologica l'uso di un titolo professionale non conseguito



ART. 20 - COMPENSO E QUALITA' DELLA PRESTAZIONE

1. Il compenso per le prestazioni professionali viene pattuito al momento del conferimento del relativo incarico.
2. A tal fine il professionista deve rappresentare al cliente il grado di complessità dell'incarico, le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento alla conclusione dello stesso, gli estremi della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.



ART. 40 - OBBLIGO DI VIGILANZA

1. La vigilanza del rispetto delle presenti norme deontologiche e l'applicazione scrupolosa e tempestiva di quanto in esse previsto, costituisce obbligo inderogabile per tutti gli iscritti dell'Ordine.
2. Ciascun iscritto si deve adoperare per il rispetto delle stesse e segnala al Consiglio dell'Ordine ogni circostanza in contrasto con esse di cui lo stesso sia venuto a conoscenza.



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Regolamento 2/2013 - Codice di deontologia per l'esercizio delle attività professionale degli iscritti all'Albo dell'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

ART. 38 - POTESTA' DISCIPLINARE

1. Ai sensi dell'articolo 8 del DPR n.137 del 7 agosto 2012 la potestà disciplinare spetta ai Consigli di disciplina.
2. Le sanzioni devono essere proporzionate ed adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto dei comportamenti e delle specifiche circostanze soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l'infrazione nonché della reiterazione del comportamento disciplinarmente rilevante.

ART. 39 - VOLONTARIETA' DELL'AZIONE

1. La responsabilità disciplinare discende dall'inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
2. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo del soggetto incolpato. Quando siano mossi vari addebiti nell'ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.